

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 45/C

N. 46/C

N. 47/C

(2002-2003)

Riunioni del

19 maggio 2003

23 maggio 2003

26 maggio 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 45/C - RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE CAPOTERRA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPOTERRA 2000/ICHNOS CALCETTO SASSARI DEL 21.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna - Delegazione Calcio a Cinque - presa visione della lettera inviata dalla Delegazione Calcio a Cinque con la quale si ammetteva l'errore per una errata interpretazione del comunicato n. 10 e che aveva di fatto impedito la disputa della gara, rigettava il reclamo presentato dalla Società Ichnos Calcetto Sassari, che chiedeva la vittoria per 2-0 relativamente alla gara Capoterra 2000/Ichnos Calcetto Sassari del 21.2.2003, non disputatasi in quanto la Pro Capoterra 2000 non era presente sul campo di gara, in violazione di quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento Calcio a Cinque. Disponeva che la gara fosse recuperata in data da destinarsi (Com. Uff. n. 27 del 4 marzo 2003).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, preso atto che la decisione di spostare l'orario della gara Pro Capoterra/Ichnos del 21.2.2003 dalle ore 21,00 alle ore 22,30 non risultava essere mai stata pubblicata su alcun comunicato ufficiale, e, di conseguenza, mai portata a conoscenza della società Ichnos; che dal referto arbitrale risultava che, all'orario fissato per la disputa della gara, era presente soltanto la squadra dell'Ichnos e che la società Pro Capoterra non si era presentata sul terreno di gioco entro le ore 21,30 come previsto dall'art. 54 N.O.I.F.; preso altresì atto che non poteva essere invocata la causa di forza maggiore, non sussistendone i presupposti, infliggeva alla società Pro Capoterra la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Pro Capoterra 2000 sottolineando come:

- il 24.2.2003 il Delegato Regionale avesse formalmente ammesso, con apposita dichiarazione, l'errata interpretazione, da parte della stessa Delegazione delle alternanze fra le varie partite ospitate nell'impianto dislocato nel recinto dello Stadio Sant'Elia di Cagliari, dove si sarebbe dovuta disputare la gara in oggetto; errore di cui ci si era accorti solo il giorno stesso della gara;

- il Delegato avesse informato la Pro Capoterra della situazione ricevendo la sua disponibilità a disputare la partita al termine di quelle precedenti, con spostamento quindi dell'orario di inizio. Disponibilità dapprima ricevuta anche dalla Soc. Ichnos Sassari, la sola presentatasi allo Stadio all'orario stabilito originariamente, in seguito non più concessa causa l'indisponibilità del vettore utilizzato per la trasferta; di qui l'abbandono dell'impianto sportivo per far rientro nella città di provenienza e l'impossibilità di disputare la partita, nonostante la Pro Capoterra 2000 si fosse presentata sul campo, anche se secondo il nuovo orario concordato con il Delegato.

Chiedeva pertanto la riforma della decisione della Commissione Disciplinare con conseguente ordine di ripetizione della gara.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

L'art. 13 N.O.I.F. statuisce che le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario; la pubblicazione di detti comunicati avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. Le decisioni si presumono poi conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali.

Orbene, la decisione di spostare l'orario della gara Pro Capoterra/A.S. Ichnos delle ore 21,00 (orario indicato dalla Soc. Pro Capoterra 2000 nell'annuario delle società partecipanti al campionato regionale C1 maschile di Calcio a Cinque, stagione 2002-2003) alle ore 22,30 non è mai stata pubblicata su alcun comunicato ufficiale e di conseguenza non idoneamente portata a conoscenza della Soc. Ichnos.

Né tale può considerarsi l'informale ed inusuale avviso dato dal Delegato Regionale, così come documentato dall'appellante.

Inoltre l'art. 54 N.O.I.F. statuisce al primo comma che "le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara", aggiungendo al secondo comma che "nel caso di ritardo... l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara, purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco *entro un termine pari alla durata di un tempo della gara*", a ciò si aggiunga che l'art. 55 delle N.O.I.F. sancisce che "le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54 comma 2, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che dimostrino la sussistenza di una causa di *forza maggiore*".

Nella vicenda in oggetto, così come risulta dai documenti ufficiali degli arbitri della gara, la Soc. Pro Capoterra 2000 non si è presentata sul campo in tenuta da gioco entro le ore 21,30 previste dal secondo comma dell'art. 54, dovendosi pertanto considerare rinunciataria a norma dell'art. 55. Né può invocarsi l'ultima parte di detto articolo, in quanto il fatto che il campo fosse occupato da un'altra squadra non può certo considerarsi causa di forza maggiore.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'Associazione Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. SABAZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.2.2007 INFLITTA AL CALCIATORE MANNINA GIOVANNI ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

Con delibera del 20 febbraio 2003 (C.U. n. 21/A) il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma squalificava il giocatore Mannina Giovanni Antonio della Sabazia Calcio fino al 15.2.2007 perché, alla fine della gara Sabazia Calcio/Pro Calcio Bracciano) del 16.2.2003 aveva colpito l'arbitro "con un forte calcio ad una gamba causandogli intenso dolore".

Il reclamo avverso la predetta delibera veniva rigettato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 66 del 3 aprile 2003) attesa la decisione e circostanziata conferma, da parte dell'arbitro, di quanto riportato in sede di referto.

Ricorre a questa Commissione d'Appello Federale la Pol. Sabazia Calcio chiedendo ancora l'annullamento della sanzione inflitta al Mannina.

L'appello è inammissibile.

Ed invero il ricorso in esame è fondato su motivi attinenti esclusivamente al merito e segnatamente alla estraneità del Mannina al fatto contestato e, quindi, motivi non proponibili in questa sede. Esso, infatti, non prevede nei confronti della delibera impugnata alcuna censura che possa ricondursi ai motivi di ricorso alla C.A.F. tassativamente elencati dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Sabazia Calcio di Anguillara Sabazia (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE E L'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG.

ARETANO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Off. n. 137 dell'11.4.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale ha rigettato il reclamo della U.S. Casarano, avverso la squalifica del campo di giuoco per quattro gare effettive e l'inibizione sino al 31.12.2003 al dirigente Aretano Giovanni, comminate dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul C.U. n. 131 del 2 aprile 2003 del Comitato Interregionale, a motivo di intemperanze dei sostenitori del Casarano durante e dopo lo svolgimento della gara - sino ad impedire l'uscita dell'auto degli Ufficiali di gara dall'impianto sportivo ed a richiedere l'intervento della forza pubblica - ed a motivo della partecipazione a tali eventi del suddetto dirigente.

Rilevava la Commissione che le motivazioni addotte a sostegno del reclamo da parte della U.S. Casarano - volte ad inficiare la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese nel referto arbitrale - apparivano sprovviste di ogni fondamento probatorio, a fronte della fede privilegiata di cui gode il rapporto degli Ufficiali di gara, e che le sanzioni irrogate apparivano congrue in relazione a quanto verificatosi ed altresì ai gravi precedenti già sanzionati nel corso della corrente stagione.

Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 137 dell'11 aprile 2003, la U.S. Casarano formulava dichiarazione di reclamo, con contestuale richiesta di copia dei documenti ufficiali, il 14 aprile successivo, conformemente all'art. 33, comma 2, lett. a), C.G.S.. Ricevuti gli atti il 29 aprile, la U.S. Casarano proponeva poi tempestivamente appello in data 6 maggio 2003.

Deduceva l'appellante che la Commissione Disciplinare non aveva tenuto in alcuna considerazione le argomentazioni addotte nei motivi di reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo, considerandole sprovviste di ogni prova, e per tale ragione reiterava pressoché integralmente "le motivazioni poste a fondamento del gravame proposto avverso" la predetta decisione, specie nella parte relativa all'accertamento dei fatti. In ordine alla comunicazione della sanzione, inoltre, l'appellante censurava la pronuncia appellata per aver essa fatto leva contraddittoriamente sulla esistenza di "gravi precedenti", là dove le due squalifiche inflitte nel corso della stagione al campo di giuoco della U.S. Casarano erano state in entrambe le occasioni ridotte dalla Commissione Disciplinare, che aveva riconosciuto, nel primo caso, un evidente errore del Giudice Sportivo, e nel secondo "addirittura l'infondatezza della sanzione disciplinata adottata".

Il gravame della U.S. Casarano censura sostanzialmente la decisione appellata per omessa motivazione, nella parte relativa all'accertamento dei fatti, e per contraddittoria motivazione nella parte relativa alla commisurazione della sanzione. Il gravame, da ritenersi dunque promosso ex art. 33, comma 1, lett. c), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto.

Quanto all'accertamento dei fatti, la pronuncia della Commissione Disciplinare, benché innegabilmente scarna, non fa altro che trarre le inevitabili conseguenze del valore di prova privilegiata proprio del referto degli Ufficiali di gara. Rispetto a tale valore a nulla valgono le argomentazioni in parte apodittiche ed in parte induttive, sollevate dall'appellante; e ciò anche a tacere del fatto che le postulazioni indiziarie su cui si appunta il gravame appaiono ben lungi dall'attingere i requisiti della gravità, precisione e concordanza, e contengono delle sgradevoli illazioni nei confronti delle forze dell'ordine presenti presso il campo di giuoco, impegnatesi invece senza risparmio nell'evitare un'ulteriore e probabilmente incontrollata degenerazione delle intemperanze dei tifosi.

Quanto poi ai profili di commisurazione della pena, la pronuncia della Commissione Disciplinare è esente dal vizio lamentato. L'elemento della recidiva è infatti incontrovertibile e riconosciuto dalla stessa appellante. Ne discende, appunto, l'assenza della censurata contraddittorietà della pronuncia di seconde cure. Per contro, la valutazione circa la gravi-

tà della sanzione da comminare in considerazione dell'effettiva gravità dei precedenti - che è ciò su cui si appunta il gravame - è affidata in via esclusiva al giudice del merito e non può essere oggetto di riesame da parte della C.A.F.. E ciò anche a prescindere dal rilievo per cui le pregresse riduzioni delle squalifiche comminate durante la stagione da un lato non legittimavano, ovviamente, alcuna aspettativa di una nuova riduzione, in assenza delle ragioni che avevano giustificato dette riduzioni (in entrambi i casi, sostanzialmente, un opportuno ridimensionamento della gravità dei fatti contestati, i cui presupposti invece non ricorrevano nel caso *de quo*); dall'altro lato attestavano una "consuetudine" alle intemperanze dei sostenitori della società appellante, evidentemente non contrastata da quest'ultima, che del tutto opportunamente ha indotto la Commissione Disciplinare ad orientarsi verso una sanzione particolarmente afflittiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Casarano di Casarano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. ROGGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROGGIANO/SAN LORENZO DEL VALLO DEL 6.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, letto il reclamo della società Roggiano, che chiedeva la ripetizione della gara Roggiano/San Lorenzo del Vallo del 6.4.2003 perché sospesa al 40° del secondo tempo per mancanza delle condizioni ambientali; nonché quello presentato dalla società S. Lorenzo del Vallo, che chiedeva irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, avendo l'arbitro dovuto sospendere la stessa per il venir meno delle più elementari misure di sicurezza; considerato che quanto sostenuto dalle società reclamanti non trovava riscontro negli atti ufficiali (rapporto e supplemento della stessa), da cui risultava che la gara "è regolarmente terminata", oltre a provvedimenti nei confronti di tesserati del Roggiano, pubblicava il risultato della gara Roggiano/San Lorenzo del Vallo 1-1.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava i reclami presentati dalle società avverso la decisione del Giudice Sportivo, risultando dagli atti ufficiali come il direttore di gara avesse ritenuto regolarmente terminata la gara al 47° del secondo tempo e come gravi risultassero i fatti addebitati ai tesserati del Roggiano.

Si appellava a questa Commissione d'Appello Federale il S.S. Roggiano, sostenendo la contraddittorietà dell'operato dell'arbitro che dapprima decretava la fine anticipata della competizione in esame, constatando una reale situazione di pericolo, e solo davanti agli organi disciplinari, in netta contraddizione con il rapporto arbitrale, affermava che la gara era regolarmente terminata al 47° del secondo tempo dopo circa due minuti di recupero.

Chiedeva pertanto la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica ai propri tesserati.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Roggiano di Roggiano Gravina (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELLA S.S. PROMO POTENZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLI-

NARE IN ORDINE ALLA SQUALIFICA DEL TESSERATO CAPOBIANCO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata ha dichiarato inammissibile il reclamo della S.S. Promo Potenza, avverso la squalifica del tesserato Capobianco Pasquale sino al 31 dicembre 2004, irrogata dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. del 2 aprile 2003, per avere il predetto utilizzato linguaggio offensivo nei confronti dell'arbitro ed averlo colpito con un calcio sulla gamba, tentando di ripetere il gesto e non riuscendovi per il pronto intervento degli altri calciatori.

Rilevava la Commissione come il reclamo della S.S. Promo Potenza fosse stato spedito in data 7 aprile e pervenuto alla Commissione stessa il giorno successivo; che con Com. Uff. della F.I.G.C., n. 127/A, il Presidente Federale aveva deliberato l'abbreviazione a tre giorni dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate di campionato; che di conseguenza il gravame della reclamante risultava intempestivo e doveva essere dichiarato inammissibile.

Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 7 maggio 2003 del Comitato Regionale Basilicata, la S.S. Promo Potenza interponne tempestivamente appello alla C.A.F. in data 9 maggio.

Deduceva l'appellante che l'abbreviazione dei termini, cui aveva riguardo la decisione gravata, doveva intendersi riferita solo ai reclami avverso il regolare svolgimento delle gare e non invece a quelli concernenti le sanzioni di squalifica o di inibizione comunque inflitte, per il cui *iter* si sarebbe dovuto osservare l'ordinario termine di sette giorni di cui agli artt. 32, comma 2, e 34, comma 2, C.G.S.. Risultava conseguentemente erronea la declaratoria d'inammissibilità del reclamo della S.S. Promo Potenza, proposto il quarto giorno successivo alla pubblicazione in Com. Uff. della delibera del Giudice Sportivo, e quindi nel pieno rispetto della predetta norma decadenziale.

Il gravame della S.S. Promo Potenza, promosso ex art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è fondato e va conseguentemente accolto.

La lettura del provvedimento del Presidente Federale di abbreviazione dei termini di gravame, pubblicato sul Com. Uff. n. 127/A F.I.G.C., rende evidente come la finalità sia quella di accelerare la definizione delle sole contestazioni attinenti al regolare svolgimento delle gare ("dare rapidità temporale alle gare"), proprio al fine di garantire una più rapida acquisizione salda dei risultati delle ultime giornate di campionato e delle fasi di play-off e play-out, ed in tal modo la stabilizzazione degli *esiti finali* dei campionati di categoria. Nulla ha a che vedere il predetto provvedimento, nella sua *ratio*, con i provvedimenti sanzionatori di squalifica dei tesserati, che palesemente non inficiano né mettono in discussione l'acquisizione dei risultati delle gare e quindi, in prospettiva, la definizione delle classifiche finali dei campionati, delle promozioni e delle retrocessioni.

Deve pertanto ritenersi che il termine per la proposizione del reclamo della S.S. Promo Potenza, contro la squalifica del tesserato Capobianco Pasquale sino al 31 dicembre 2004 era il termine ordinario di sette giorni, previsto dal comma 2 dell'art. 32 e dal comma 2 dell'art. 34 C.G.S., conseguendone la tempestività dell'interposto gravame; l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare; l'annullamento di questa e, ex art. 33, comma 5, ult. parte, il rinvio all'Organo che ha emesso la decisione per l'esame del merito del reclamo originario della S.S. Promo Potenza.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Promo Potenza di Potenza, annulla, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commis-

sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito. Ordina restituirsì la relativa tassa.

6 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 AL PROF. CINQUINI ORESTE, NONCHÉ AVVERSO L'AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 312 del 24.4.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 312 del 24 aprile 2003 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, decidendo sul deferimento del Procuratore Federale del 28.2.2003 in merito alla condotta tenuta dal Sig. Oreste Cinquini, addetto all'arbitro per conto della soc. Lazio, nei confronti di un Collaboratore dell'Ufficio Indagini in occasione della gara di Coppa Italia Lazio/Roma del 5.2.2003, infliggeva l'ammonizione e l'ammenda di € 2.000,00 al Cinquini e l'ammenda di € 2.000,00 alla società.

Rilevava la Commissione, in estrema sintesi, che il fatto di essersi scagliato verbalmente ed in maniera arrogante, il Cinquini, nei confronti del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, dicendogli che non poteva accedere nello spogliatoio del Direttore di gara e rivolgendogli una frase irrispettosa, dava certamente luogo alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del C.G.S..

Avverso tale decisione proponeva appello la società Lazio che osservava come il Collaboratore dell'Ufficio Indagini non avesse titolo per entrare nello spogliatoio dell'arbitro di talché la condotta del proprio tesserato Cinquini, che lo aveva per l'appunto impedito, era stata corretta e conforme alle disposizioni federali. Facendo presente, in ogni caso, che la sanzione inflitta era eccessivamente severa rispetto alla modesta gravità dei fatti.

Alla seduta del 19 maggio 2003, presenti il legale della società ed il Procuratore Federale - ciascuno dei quali ribadiva la fondatezza della propria tesi - il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della S.S. Lazio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile.

Contrariamente all'assunto dell'appellante, non è seriamente contestabile la facoltà di un Collaboratore dell'Ufficio Indagini di accedere negli spogliatoi, sia delle squadre che del direttore di gara. E questo anche nell'intervallo della partita.

Ne consegue che l'opposizione del Sig. Cinquini, manifestata in ogni caso secondo modalità palesemente in contrasto con i principi fissati dall'art. 1 del C.G.S., è stata illegittima e che correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto lo stesso Sig. Cinquini e la società responsabili degli addebiti loro rispettivamente mossi.

Vi è da dire, secondo quanto emerso nel corso della discussione innanzi a questa Commissione, che la società Lazio era solita avvalersi di altro tesserato per le funzioni di addetto all'arbitro e che il Sig. Cinquini si è trovato a ricoprire questo incarico per ragioni del tutto contingenti. Ne discende che la sua condotta ha tratto origine dall'inesperienza e dall'ansia (eccessiva, ma comprensibile) di svolgere nel migliore dei modi il ruolo occasionalmente assegnatogli. Ne discende ancora che la gravità della condotta addebitatagli ne rimane ridimensionata e che sanzione più aderente ai fatti appare la sola ammonizione, quanto al Cinquini, l'ammenda di € 1.000,00 quanto alla società.

L'accoglimento dell'appello (benché parziale) determina la restituzione della relativa tassa (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce le sanzioni inflitte dai primi giudici al Sig. Cinquini alla

sola ammonizione ed ad € 1.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta alla S.S. Lazio. Ordina restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.C. EUR COOP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONESSA/EUR COOP DEL 16.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 75 del 2.5.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 27 marzo 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C. Eur Soc. Coop in merito all'inserimento da parte della S.C. Leonessa di 3, e non 4, atleti nati dopo il 1.1.1979 nella distinta di gara Leonessa/Eur Soc. Coop del 16.3.2003, infliggeva alla S.C. Leonessa la sanzione sportiva della perdita della gara.

Osservava che la distinta avrebbe dovuto prevedere in ogni caso non meno di 4 calciatori nati successivamente al 1.1.1979 anche se la gara, per via dell'impraticabilità del terreno di gioco, non si era disputata.

Avverso tale decisione proponeva impugnazione la S.C. Leonessa che osservava come la mancata presenza dei propri calciatori fosse dipesa da cause di forza maggiore. Rilevava infatti che le condizioni atmosferiche del giorno della gara erano tali non solo da impedire ai propri calciatori, residenti nel comprensorio reatino, di raggiungere il luogo di svolgimento della gara, ma da indurre arbitro e dirigenti delle due squadre a riunirsi in locali diversi dello stadio, del tutto impraticabile, e cioè in un ristorante nei pressi! In virtù del fatto che all'impraticabilità del campo non sarebbe stato in alcun modo possibile rimediare entro l'ora fissata per l'inizio della gara, rilevava poi che l'arbitro aveva proceduto alla verifica della presenza ed all'identificazione dei calciatori delle due squadre in violazione del disposto di cui all'art. 60, punto 3, delle N.O.I.F.

In accoglimento delle ragioni prospettate dalla società, la Commissione Disciplinare annullava la decisione del Giudice Sportivo e disponeva la ripetizione della gara (Com. Uff. n. 75 del 2 maggio 2003). Muovendo dal dato di fatto, pacifico ed assolutamente incontestabile, che le proibitive condizioni ambientali avevano fisicamente impedito all'arbitro, agli assistenti ed alle squadre di accedere nell'impianto di gioco, coperto da oltre 40 centimetri di neve, e che lo svolgimento della gara era stato impedito dunque da causa di forza maggiore, rilevava, tra le altre cose, che non si poteva *"dar luogo alla punizione sportiva della perdita della gara per violazione della regola citata nel caso di gare che non abbiano avuto effettivo inizio, in quanto la norma prescrive che i calciatori debbano prendere effettivamente parte alla gara; gara disputata o perlomeno regolarmente iniziata e non virtuale, come nella specie"*.

A proporre appello era, stavolta, la A.C. Eur Soc. Coop che muoveva dal dato di fatto costituito dall'identificazione dei calciatori; identificazione che, conforme o meno a quanto prescritto dall'art. 60 delle N.O.I.F., era comunque avvenuta e che aveva prodotto i suoi effetti in termini di irregolarità della squadra presente con 3, e non almeno 4 calciatori, nati dopo il 1.1.1979. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata ed il ripristino della sanzione della perdita della gara inflitta dal Giudice Sportivo alla S.C. Leonessa.

Alla seduta del 19 maggio 2003, presenti i legali delle due società - ciascuno dei quali ribadiva gli argomenti a sostegno della propria tesi - il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della A.C. Euro Soc. Coop, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

È principio affermato da sempre da questa Commissione che la presenza di un calciatore non avente titolo a prendere parte ad una gara è suscettibile di sanzione nel solo caso in cui partecipi effettivamente alla gara e ne alteri lo svolgimento apportando alla

squadra che se ne avvale un contributo irregolare. Tanto è vero che la semplice indicazione del calciatore nella distinta di gara, non seguita dalla effettiva entrata in campo nel corso della stessa, è da sempre ritenuta irrilevante non incidendo sulla regolarità della gara.

In definitiva sono l'effettivo svolgimento della gara e la concreta partecipazione del calciatore in posizione irregolare che assumono rilievo ai fini dell'irrogazione della sanzione; sanzione che perde ogni motivo di essere inflitta nel caso in cui il calciatore non prende parte alla gara o, a maggior ragione, questa non viene disputata.

Applicando il principio appena visto al caso in esame non vi è dubbio che la mancata partecipazione alla gara di almeno 4 calciatori nati dopo il 1.1.1979 e la relativa violazione da parte della S.C. Leonessa avrebbero potuto condurre alla punizione sportiva della perdita della gara nel solo caso in cui questa si fosse giocata, dal momento che solo in questo caso l'irregolarità avrebbe influito sul suo svolgimento e l'esito finale ne sarebbe rimasto viziato. È di tutta evidenza invece che la mancata disputa della gara ha fatto venir meno, in radice, l'irregolarità che non ha inciso in alcun modo, dunque, sul suo svolgimento e sul risultato finale!

Ne discende che facendo buon uso del principio appena visto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha correttamente annullato la decisione del Giudice Sportivo, in considerazione del fatto che, come dalla stessa rilevato, la violazione della regola del numero dei calciatori nati dopo il 1.1.1979 da parte della S.C. Leonessa avrebbe potuto dar luogo a sanzione nel caso in cui la gara si fosse disputata e non nel caso in cui, come avvenuto il 16.3.2003, questa non ha avuto neppure inizio.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l'appello della A.C. Eur Soc. Coop va, come già detto, respinto. Così come per effetto della soccombenza va incamerata la relativa tassa (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Eur Coop di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL CALCIATORE MICHELINI MAURIZIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL'ART. 32 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003)

Il calciatore Michelini Maurizio, tesserato per la società Possidiese S.C., ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25/D del 20 marzo 2003 con la quale è stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo dello stesso Michelini contro il provvedimento del Comitato Regionale Emilia-Romagna di reiezione della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis delle N.O.I.F., dalla S.C. Possidiese.

La Commissione Tesseramenti ha ritenuto, infatti, che il Michelini abbia omesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte, inosservanza che costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame, così come stabilito dal comma 9 dell'art. 29 C.G.S..

Secondo questa Commissione d'Appello l'impugnata decisione della Commissione Tesseramenti è stata correttamente adottata in applicazione dell'art. 32 bis comma 2 delle N.O.I.F. e dal combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 29 comma 5 C.G.S..

Le argomentazioni del ricorrente circa un presunto stato di incertezza e di mancata chiarezza sull'eventuale oggetto da identificare come "controparte" determinato dal comunicato del Consiglio Direttivo sul rigetto della richiesta di svincolo, non può avere alcuna valenza, mentre l'accertata inammissibilità preclude l'esame del merito del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto da calciatore Michelini Maurizio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA ACRI/RENDE CENTRO STORICO DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Off. n. 102 del 5.5.2003)

La S.S. Nuova Acri ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara Nuova Acri/Rende Centro Storico del 23.3.2003 (perdita della gara comminata alla Nuova Acri oltre alla squalifica per una giornata del campo).

Il ricorso è chiaramente inammissibile in quanto diretto ad ottenere un nuovo esame dei fatti, precluso dalle disposizioni contenute nell'art. 33 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Acri di Acri (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 46/C - RIUNIONE DEL 23 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'OLIMPIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO SCICLI/OLIMPIA CALCIO DEL 21.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 362 dell'11.4.2003)

L'Olimpia Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale n. 362 dell'11 aprile 2003 con la quale è stata inflitta alla attuale reclamante la sanzione sportiva della perdita con il punteggio di 0-2 della gara contro la Pro Scicli, svoltasi il 21.12.2002, per irregolare partecipazione del calciatore Vuoso Giorgio.

Il ricorso è sostanzialmente basato sulla presunta violazione delle norme relative all'ammissibilità dei mezzi di prova ex art. 31 lett. a) comma a2) ed art. 31 lett. c) C.G.S., nonché sulla omessa o contraddittoria motivazione circa la validità probatoria di un certificato medico relativo allo stesso calciatore Vuoso.

L'episodio in esame riguarda la partecipazione alla gara suddetta del calciatore Vuoso Giorgio, squalificato e quindi impossibilitato a giocare, sotto il falso nome di Eroico Roberto, altro tesserato della Olimpia Ischia.

La Commissione Disciplinare, al fine di dirimere ogni incertezza su quanto effettivamente avvenuto, ha ritenuto di dare incarico all'Ufficio Indagini della Federcalcio di svolgere tutti gli opportuni accertamenti in esito ai quali è stata acquisita la relazione datata 20 marzo 2003 a firma del collaboratore Giancarlo Lucarelli.

Dagli accertamenti stessi è emerso senza ombra di dubbio che la persona fisica che, indossando la maglia n. 6 e sotto il nome di Eroico Roberto, ha preso parte alla gara in questione non era il predetto Eroico ma il calciatore squalificato Vuoso Giorgio. Il collaboratore dell'Ufficio Indagini è giunto a tale inequivoca conclusione sulla base della ricognizione personale dei due calciatori e dalla comparazione dei loro dati somatici ricavabili dalla documentazione fotografica e videomagnetica acquisita in atti. Tale irregolare partecipazione è stata accertata non solo per quel che riguarda la gara contro la Pro Scicli del 21.12.2002 bensì anche per la successiva partita fra la Olimpia Ischia e la Catanzarese.

Priva di fondamento appare l'argomentazione della reclamante relativa alla illecita utilizzazione quale mezzo di prova, del filmato prodotto dalla Pro Scicli, in quanto le norme richiamate che limitano l'utilizzo delle riprese televisive, non possono trovare applicazione per quel che riguarda la fase delle indagini le quali, comunque, hanno portato alle conclusioni di cui sopra non soltanto sulla base delle riprese televisive.

Per quel che riguarda poi la certificazione medica prodotta dal Vuoso al fine di dimostrare che il giorno della gara con la Pro Scicli egli era infortunato e si stava sottoponendo al controllo medico di cui al certificato stesso, vanno condivise le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Disciplinare sia sulla possibile alterazione della data, sia sulla mancanza di ogni elemento di garanzia in ordine alla sua effettiva provenienza.

Tutto ciò considerato, questa Commissione d'Appello ritiene che il ricorso in esame debba essere respinto e conseguentemente pienamente confermata la decisione della C.D..

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'Olimpia Calcio di Ischia Porto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. CITTÀ DI AVEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI AVEZZANO/MODUGNO DEL 18.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 434 del 14.5.2003)

Giova premettere, in punto di fatto, che con decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002, in ordine ad un giudizio ad essa demandato dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, veniva dichiarata la nullità della lista di trasferimento, tra gli altri, del calciatore Favaro Gianluigi, passato dalla A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque, attuale reclamante, e quindi veniva disposto il ripristino del vincolo del medesimo con la società dante causa.

All'uopo veniva invocato il disposto dell'art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., il quale testualmente recita, quando al trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", che "il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata".

Evincendosi dagli atti, nel caso di specie, che la lista di trasferimento del predetto calciatore non era stata sottoscritta dal Presidente o da un dirigente o collaboratore specificamente autorizzato dalla società, si era addivenuti al predetto pronunciamento di nullità.

L'odierna società reclamante vedeva dunque disporre il ripristino del precedente tesseramento in ordine al calciatore ad essa trasferito.

Insorta davanti a questa C.A.F., la ricorrente incassava (riunione del 9 gennaio 2003), nondimeno, un altro responso sfavorevole, in quanto il reclamo, seppur ritenuto ammissibile, non risultava in grado di scalfire il lineare e sintetico ordito motivazionale messo in piedi dalla Commissione Tesseramenti.

Doverosa si appalesava, infatti, la declaratoria di nullità della lista di trasferimento in argomento, pacificamente non sottoscritta da chi di dovere ai sensi delle norme federali (bensì da dirigente senza delega della società cedente, Avezzano Calcio a Cinque), circostanza quest'ultima che la stessa reclamante, pur proclamando la propria assoluta buona fede e prospettando inquietanti risvolti alla base dell'irregolarità formale del procedimento di trasferimento di cui si è fatto cenno, non era stata in grado di revocare efficacemente in dubbio.

L'attuale gravame nasce, invece, dall'intento della società Città di Avezzano di contestare la pronuncia della competente Commissione Disciplinare, la quale, accogliendo il reclamo della controparte A.S. Modugno Calcio a Cinque avverso la decisione in data 5 febbraio 2003 del Giudice Sportivo (che aveva omologato il risultato sul campo salvo trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini), e dopo aver acquisito ulteriore avviso della Commissione Tesseramenti - che in data 9 maggio 2003 (C.U. n. 30/D) si era espressa formalmente per la nullità del tesseramento del calciatore Favaro Giovanni, nato il 13 aprile 1978, in favore della Società reclamante - infliggeva all'appellante la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara disputata il 18 gennaio 2003, avendo schierato il predetto calciatore, non titolato a parteciparvi.

Il reclamo in trattazione, che non può essere peraltro tacciato di tardività alla luce delle risultanze dell'invio a mezzo fax, non merita ad ogni modo di essere accolto, risultando evidente come, seppur con imprecisioni riguardanti il nome di battesimo, le vicende in questione, a partire da quelle in inizio descritte che hanno portato già questa Commissione d'Appello a doversi pronunciare, riguardino un'unica e ben identificabile persona fisica, tale Favaro Giovanni (seppur già tesserato con il nome di Gianluigi ed indicato come Giovanni Luigi in alcune certificazioni dello stato civile, ma non nell'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita), nato ad Avezzano il 13 aprile 1978.

Emergendo, in definitiva, l'effettiva sussistenza della posizione irregolare del calciatore Favaro, tesserato con diverso nome per due società, merita conferma la decisione impugnata e quindi l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Città di Avezzano di Avezzano (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. CITTÀ DI AVEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVEZZANO CALCIO A CINQUE/CITTÀ DI AVEZZANO DEL 12.4.2003 (Delibera del-

la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 434 del 14.5.2003)

Giova premettere, in punto di fatto, che con decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002, in ordine ad un giudizio ad essa demandato dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, veniva dichiarata la nullità della lista di trasferimento, tra gli altri, del calciatore Favaro Gianluigi, passato dalla A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque, attuale reclamante, e quindi veniva disposto il ripristino del vincolo del medesimo con la società dante causa.

All'uopo veniva invocato il disposto dell'art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., il quale testualmente recita, quanto al trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", che "il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata".

Evincendosi dagli atti, nel caso di specie, che la lista di trasferimento del predetto calciatore non era stata sottoscritta dal Presidente o da un dirigente o collaboratore specificamente autorizzato dalla società, si era addivenuti al predetto pronunciamento di nullità.

L'odierna società reclamante vedeva dunque disporre il ripristino del precedente tesseramento in ordine al calciatore ad essa trasferito.

Insorta davanti a questa C.A.F., la ricorrente incassava (riunione del 9 gennaio 2003), nondimeno, un altro responso sfavorevole, in quanto il reclamo, seppur ritenuto ammissibile, non risultava in grado di scalfire il lineare e sintetico ordito motivazionale messo in piedi dalla Commissione Tesseramenti.

Doverosa si appalesava, infatti, la declaratoria di nullità della lista di trasferimento in argomento, pacificamente non sottoscritta da chi di dovere ai sensi delle norme federali (bensì da dirigente senza delega della società cedente, Avezzano Calcio a Cinque), circostanza quest'ultima che la stessa reclamante, pur proclamando la propria assoluta buona fede e prospettando inquietanti risvolti alla base dell'irregolarità formale del procedimento di trasferimento di cui si è fatto cenno, non era stata in grado di revocare efficacemente in dubbio.

L'attuale gravame nasce, invece, dall'intento della società Città di Avezzano di contestare la pronuncia della competente Commissione Disciplinare, la quale, accogliendo il reclamo della controparte A.S. Avezzano Calcio a Cinque avverso la decisione in data 15 aprile 2003 del Giudice Sportivo (che aveva omologato il risultato sul campo salvo trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini), e dopo aver acquisito ulteriore avviso della Commissione Tesseramenti - che in data 9 maggio 2003 (C.U. n. 30/D) si era espressa formalmente per la nullità del tesseramento del calciatore Favaro Giovanni, nato il 13 aprile 1978, in favore della Società reclamante - infliggeva all'appellante la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara disputata il 12 aprile 2003, avendo schierato il predetto calciatore, non titolato a parteciparvi.

Il reclamo in trattazione, che non può essere peraltro tacciato di tardività alla luce delle risultanze dell'invio a mezzo fax, non merita ad ogni modo di essere accolto, risultando evidente come, seppur con imprecisioni riguardanti il nome di battesimo, le vicende in questione, a partire da quelle in inizio descritte che hanno portato già questa Commissione d'Appello a doversi pronunciare, riguardino un'unica e ben identificabile persona fisica, tale Favaro Giovanni (seppur già tesserato con il nome di Gianluigi ed indicato come Giovanni Luigi in alcune certificazioni dello stato civile, ma non nell'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita), nato ad Avezzano il 13 aprile 1978.

Emergendo, in definitiva, l'effettiva sussistenza della posizione irregolare del calciatore Favaro, tesserato con diverso nome per due società, merita conferma la decisione impugnata e quindi l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Città di Avezzano di Avezzano (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 47/C - RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. TURANIA 97 AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIMEI MASSIMILIANO IN PROPRIO FAVORE ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA STESSA RECLAMANTE E DEL SUO PRESIDENTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 6.2.2003)

L'A.S. Turania 97 ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21/D del 6 febbraio 2003 con la quale veniva accolto il ricorso del calciatore Cimei Massimiliano che chiedeva l'annullamento del tesseramento in favore della S.S. Turania e contestualmente veniva disposto il deferimento della società stessa e del suo presidente alla Commissione Disciplinare.

L'attuale reclamo, peraltro, non risulta comunicato alla controparte così come disposto dall'art. 29 n. 5 C.G.S. e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla controparte, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Turania 97 di Turania (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA S.S. TORRICE-RIPI AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTE AL PRESIDENTE SIG. TRASOLINI FEDERICO E DELL'AMMENDA DI € 2.478,99 INFLITTA ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

La S.S. Torrice-Ripi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio dell'1.4.2003 pubblicata sul C.U. n. 66 del 3 aprile 2003, comportante, fra l'altro, l'inibizione del presidente Trasolini Federico per tre mesi e l'ammenda alla società di euro 2.478,99.

Il ricorso non è ammissibile in quanto sottoscritto dal presidente inibito e comunque tardivamente in quanto il preannuncio e contestuale richiesta di atti va fatta entro il terzo giorno dalla data di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare, come disposto dall'art. 33 comma 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta della copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Torrice-Ripi di Ripi (Frosinone) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELLA POL. VIS LACEDONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS LACEDONIA/VALLATESE DEL 15.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40 del 3.4.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 3 aprile 2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. Vis Lacedonia in merito all'irregolarità della posizione di 7 calciatori della Pol. Vallatese nella gara Vallatese/Lacedonia del 15.2.2003, rigettava il reclamo osservando che dalla documentazione acquisita la posi-

zione dei calciatori risultava del tutto regolare, nel senso che gli stessi erano regolarmente tesserati per la società che li aveva impiegati nella gara del 15.2.2003.

Adducendo, tuttavia, un *"mero errore di trascrizione"* e sostituendo alla decisione appena detta una nuova decisione lo stesso Giudice Sportivo accoglieva il reclamo della Pol. Vis Lacedonia sulla base del fatto che il tesseramento era intervenuto il 14.3.2003, vale a dire in epoca successiva alla disputa della gara in relazione alla quale il reclamo era stato proposto (Com. Uff. n. 41 del 10 aprile 2003).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo, evidentemente la prima, proponeva appello la Pol. Vis Lacedonia rilevando la tardività del tesseramento dei calciatori della Pol. Valatese rispetto alla disputa della gara.

Alla seduta del 26 maggio 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'impugnazione della Pol. Vis Lacedonia, benché proposta nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. A norma dell'art. 29 C.G.S. l'atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, come invece nel caso in esame non è avvenuto.

Con la conseguenza dell'inammissibilità appena detta.

Più per completezza che per effettiva necessità occorre rilevare, in ogni caso, che la Pol. Vis Lacedonia ha proposto appello avverso la prima (ed erronea) delibera del Giudice Sportivo ed ignorando la decisione dello stesso Giudice di cui al comunicato del 10 aprile successivo; decisione, quest'ultima, che ha accolto integralmente le ragioni fatte valere in sede di reclamo.

Ne consegue che questa Commissione se non l'inammissibilità della quale si è scritto non avrebbe adottato decisione alcuna se non quella di non luogo a provvedere.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Vis Lacedonia di Lacedonia (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELLA POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISERNIA/VIRIBUS UNITIS 8.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 149 del 24.4.2003)

Con delibera pubblicata con C.U. n. 76 del 18 dicembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha respinto il reclamo con il quale la società appellante chiedeva di applicare nei confronti dell'Isernia la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., per avere la stessa utilizzato nella gara del Campionato Nazionale Dilettanti contro la Pol. Viribus Unitis dell'8.9.2002 i calciatori Montero Luca Rodrigo, Tava Vincent e Cantoro Lucas Maximilia da ritenersi in posizione irregolare di tesseramento.

Rilevava il Giudice Sportivo che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione in data 12.12.2002 (C.U. n. 15/D), immediatamente esecutiva ex art. 44 comma 6 C.G.S., si era già pronunciata sulla questione dichiarando la regolarità dei tesseramenti dei citati, e che, pertanto, i calciatori avevano a pieno titolo preso parte alla gara.

Avverso tale decisione la Pol. Viribus Unitis proponeva reclamo.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata con C.U. n. 149 del 24 aprile 2003 respingeva il reclamo, rilevando che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002 aveva dichiarato la regolarità dei tesseramenti dei calciatori Montero Luca Rodrigo, Tava Vincent Xatie e Cantoro Lucas Maximilia, e che non rientra tra le competenze della Commissione Disciplinare compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali.

Con ricorso in data 28.4.2003 la Pol. Viribus Unitis proponeva appello innanzi a questa C.A.F. censurando la decisione della Commissione Disciplinare per non avere dato in-

gresso alla richiesta di acquisizione degli atti relativi ai contestati tesseramenti, che avevano determinato la decisione, e per non avere ritenuto la irregolarità del tesseramento dei calciatori, riproponendo, in proposito, le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi del procedimento.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Con il primo motivo di gravame la società appellante lamenta che la Commissione Disciplinare, nonostante l'apposita istanza, *trasmetteva alla società la copia degli atti relativi alla delibera della Commissione Tesseramenti e aggiungeva altresì unicamente la delibera della Commissione Tesseramenti datata 12.12.02 C.U. 15/D per la quale era stata dichiarata la regolarità dei tesseramenti dei calciatori Montero Luca Rodrigo, Taua Vincent Xatie e Cantoro Lucas Maximilia e non anche la documentazione richiesta:*

- 1. copia dell'autorizzazione del presidente federale per il tesseramento del calciatore Taua Vincent Xatie;*
- 2. attività conoscitiva e d'indagine posta in essere dalla F.I.G.C. in merito ai presunti precedenti tesseramenti con altre Federazioni del calciatore Montero Lucas Rodrigo prima del tesseramento in Italia con la F.I.G.C. ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 6 delle N.O.I.O.F.;*
- 3. copia dell'autorizzazione del Commissario Straordinario della F.I.G.C. e dei successivi tesseramenti del calciatore Cantoro Lucas Maximilia con società della F.I.G.C..*

La censura è infondata.

Infatti, non essendo consentito agli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla Pol. Viribus Unitis entrare nel merito della citata delibera della Commissione Tesseramenti, la trasmissione della stessa soddisfa ed esaurisce in questa sede qualsiasi interesse alla acquisizione della documentazione posta a base della delibera stessa.

Pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare è esente da vizi di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non rinvenendosi nella fattispecie alcun interesse giuridicamente protetto e rilevante, e non potendosi quindi riconoscere tutela a tali richieste istruttorie della società appellante.

Quanto al secondo motivo del ricorso, con il quale la Pol. Viribus Unitis censura la decisione impugnata per non avere ritenuto la irregolarità dei tesseramenti dei calciatori Montero, Taua e Cantoro e la conseguente applicazione a carico della Isernia della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., vanno integralmente condivise le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare, e va pertanto ritenuta la sua palese infondatezza.

Infatti, tutte le deduzioni della società appellante riguardano le modalità dei tesseramenti dei calciatori, in merito alle quali va ribadita la esclusiva competenza dell'Ufficio Tesseramento e della Commissione Tesseramenti per le relative controversie (art. 43.3 C.G.S.).

Pertanto, correttamente la Commissione Disciplinare, ha rigettato il reclamo della Pol. Viribus Unitis, avendo preso atto che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002, ha dichiarato la regolarità dei tesseramenti avanti ad essa impugnati, ivi compreso quello del calciatore Cantoro Lucas Maximilia precisando in particolare che *"i tesseramenti dei predetti calciatori sono stati regolarmente autorizzati dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. (per il Cantoro)... previa valutazione della conformità dei tesseramenti medesimi alle vigenti norme regolamentari. È il caso di osservare che tali provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Organo posto al vertice della F.I.G.C. sono per natura e provenienza atti inoppugnabili... E vanno perciò considerati definitivi e non sindacabili"*.

Va pertanto ribadito che esula dalle competenze degli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla società appellante, il potere di compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali, tanto più ove gli stessi siano richiesti per contraddire e contrastare decisioni già emesse dagli Organi competenti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Viribus Unitis di Somma Vesuviana (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELL'EDILCERAMICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EDILCERAMICHE/BERNALDA 2000 DELL'11.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 56 del 17.5.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 14 maggio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Edilceramiche in merito alla durata della gara Edilceramiche/Bernalda 2000 del giorno 11.5.2003, dichiarava l'inammissibilità del reclamo osservando che lo stesso verteva su considerazioni di natura tecnica sottratte alla competenza degli organi disciplinari.

Impugnava detta decisione la società che ribadiva come la gara si fosse protratta fino al 103° minuto senza che ve ne fosse ragione alcuna, determinando in tal modo risultato diverso da quello conseguito dalle squadre al termine del tempo regolamentare.

Nel disattendere gli argomenti della società, la Commissione Disciplinare ribadiva che il reclamo aveva ad oggetto decisioni del Direttore di gara di natura tecnica, come tali sottratte alla valutazione ed alla competenza degli Organi della Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 56 del 17 maggio 2003).

La società proponeva appello a questa Commissione osservando che l'iniziale reclamo ed il successivo gravame proposto alla Commissione Disciplinare non avevano ad oggetto *"decisioni e/o comportamenti del D.G. ... bensì (l') errore tecnico di valutazione del tempo di recupero"*. Non era in discussione l'operato del Direttore di gara, concludeva, ma l'errore tecnico nella misurazione del tempo di svolgimento. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

Alla seduta del 26 maggio 2003 il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della soc. Edilceramiche, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Sostiene la società di non aver inteso porre in discussione, con l'iniziale reclamo e la successiva impugnazione innanzi alla Commissione Disciplinare, le scelte tecniche operate dal Direttore di gara, ma di aver richiamato l'attenzione sull'anomala ed ingiustificata durata della gara (ben 103 minuti) e sul conseguente errore nella misurazione del tempo. Sostiene, di conseguenza, che sia il Giudice Sportivo che la Commissione Disciplinare, soffermandosi sulla (non contestata) insindacabilità delle decisioni tecniche dell'arbitro, avevano eluso il tema decidendum sottoposto alla loro attenzione.

L'argomento non può essere condiviso. Non sembra seriamente contestabile, infatti, che l'entità del tempo di recupero e la conseguente durata complessiva della gara sono rimesse alla esclusiva valutazione "tecnica" non di altri che dell'arbitro e che le stesse sono sottratte alla competenza degli organi della Giustizia sportiva.

Certamente diverso è il tema dell'errore (arbitrale) nella misurazione del tempo di recupero, ma per affermarsi fatto di genere è necessario poter stabilire che la partita si è (ingiustificatamente) protratta oltre i minuti di recupero (insindacabilmente) fissati dall'arbitro. Orbene, nel caso della gara Edilceramiche/Bernalda 2000 risulta dal referto di gara che i minuti di recupero sono stati 3 al termine del primo tempo e 4 al termine del secondo, ma non è dato sapere, se non per mera affermazione della società ricorrente, che la partita si è protratta per complessivi 103 minuti invece che per i previsti 97.

Così stando le cose e sul presupposto che la gara ha avuto la durata (insindacabilmente) risultante dal referto di gara, l'appello proposto va, come già detto, respinto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Edilceramiche di Avigliano (Potenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEL SIGNOR SARTORI GIOVANNI, DEI CALCIATORI SANTIN SIMONE, E PERETTI SIMONE, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.C. CHIEVO VERONA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 243/C del 30.4.2003)

Su deferimento del Procuratore Federale, risalente al 3 ottobre 2001, i tesserati Sartori Giovanni, direttore sportivo della società Chievo Verona, Santin Simone, calciatore del Mantova (già tesserato della Carrarese e al tempo dei fatti del Chievo Verona), e Peretti Simone, calciatore della Virtus Dal Colle (al tempo dei fatti tesserato del Chievo Verona), nonché la stessa società Chievo Verona A.C. s.r.l., venivano chiamati a rispondere (la società per responsabilità oggettiva) per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari assunti in violazione dell'art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C.

In particolare, alla stregua degli accertamenti espletati dall'Ufficio Indagini a seguito della lettera-esposto in data 18 ottobre 2001 del curatore fallimentare della Giorgione Calcio s.p.a., sarebbe emerso che nel luglio 1999 i suddetti tesserati avevano posto in essere una convenzione con la società Giorgione simulando tra le parti una comproprietà dei due menzionati calciatori, al fine di eludere i limiti imposti dall'allora vigente art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C (in base al quale ogni società non poteva tesserare, a titolo di trasferimento temporaneo o in conseguenza di cessione temporanea di contratto, più di sei calciatori senza limiti di età) e consentendo altresì al Giorgione di acquisire indebitamente un premio di valorizzazione non dovuto.

Disposto supplemento istruttorio, consistito nell'acquisizione delle dichiarazioni del curatore fallimentare e del collaboratore dell'Ufficio Indagini, si addiveniva, finalmente, in data 24 aprile 2003, all'assunzione della contestata decisione, con la quale la competente Commissione Disciplinare decideva di prosciogliere i deferiti, comprensivamente della società Chievo Verona.

In particolare, l'Organo di prime cure osservava che non era stato mai rivenuto dal curatore fallimentare, ausiliario del giudice ed in quanto tale investito dalla legge fallimentare di penetranti poteri, il presunto accordo dissimulato, cosicché quella affacciata dal curatore rimaneva null'altro che una mera ipotesi, smentita per di più dalle risultanze documentali.

Le dichiarazioni rese dal Sartori non risultavano, inoltre, debitamente riscontrate, ad avviso della Commissione Disciplinare, dal rinvenimento di un documento che potesse svolgere funzioni di contro-dichiarazione, in assenza del quale in alcun modo poteva ritenersi con certezza che l'accordo tra le due richiamate società fosse simulato.

Né alcun danno era stato dimostrato in capo alla società fallita.

Di qui, in definitiva, il responso assolutorio dei deferiti relativamente all'addebito.

Con il reclamo in trattazione, il Procuratore Federale è insorto avverso la prefata pronunzia, reclamandone la riforma, nel senso di infliggere - per le violazioni disciplinari ascritte - le pene ritenute di giustizia, e significando che la Commissione Disciplinare non era chiamata a deliberare di una simulazione contrattuale alla stregua dell'Autorità giudiziaria ordinaria, bensì, quale Giudice Sportivo, a conoscere della evidente violazione dei principi generalissimi di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., e che al riguardo una disamina più diligente della documentazione in atti sarebbe stata sufficiente per reperire elementi di riscontro alle affermazioni del Sartori.

Il reclamo merita accoglimento, ma, preliminarmente, in punto di rito, esso va dichiarato inammissibile relativamente alla posizione della società Chievo Verona, che non risulta essere stata destinataria dell'atto di appello, e per la quale in ogni caso poteva ipotizzarsi l'avvenuta prescrizione dell'infrazione contestata, ai sensi dell'art. 18, comma 2, C.G.S., anche se trattavasi di fattispecie di responsabilità oggettiva.

Per il resto, nel merito, il reclamo proposto dall'Ufficio della Procura Federale, nonostante siano ormai trascorsi ben quattro anni dei fatti contestati, può godere di positiva considerazione, nei sensi e limiti di cui appresso.

Ha ragione, infatti, l'Organo federale requirente a lamentare che la Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, si è diffusa in (peraltro apprezzabili) argomentazioni giuridiche di carattere prettamente civilistico sul regime della simulazione contrattuale, con particolare riguardo all'assenza di un contratto dissimulato e più in generale di una formale contro-dichiarazione, senza però concentrare l'attenzione su fattispecie che, dal punto di vista dell'ordinamento sportivo, potevano essere comunque ricondotte alla violazione dei generalissimi principi sanciti dall'art. 1 del C.G.S..

Non può passare, infatti, in secondo piano che, nella fattispecie, un tesserato, e precisamente il direttore sportivo del Chievo Verona, Sig. Sartori, interrogato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini in data 21 dicembre 2000, ha formalmente ammesso che il Giorgione Calcio aveva chiesto di avere in prestito i calciatori Santin e Peretti, tesserati con il Chievo come calciatori professionisti, e che non potendo, la suddetta società, tesserarli nella effettiva attività di calciatori in prestito, in quanto già in possesso del numero massimo di prestiti previsto dalla normativa propria delle società della L.P.S.C. si era convenuto di far figurare una comproprietà tra le due società, naturalmente con il consenso dei giocatori, in quanto tale soluzione consentiva da un lato al Giorgione di utilizzare i calciatori e dall'altro al Chievo di tentare una valorizzazione riconoscendo al Giorgione il relativo premio.

Del resto, nell'atto convenzionale stipulato il 5 luglio 1999 poteva leggersi a chiare lettere che i calciatori Santin e Peretti, tesserati dal Giorgione Calcio a titolo di compartecipazione, dovevano intendersi in realtà di totale proprietà dell'A.C. Chievo Verona, che avrebbe potuto chiederne la restituzione a titolo gratuito al termine della stagione sportiva 1999/2000.

Visti il suddetto riscontro documentale e il contenuto della dichiarazione resa dal Sartori, alla quale appare problematico disconoscere attitudine confessoria, non può ritenersi insussistente, a carico dei tesserati, la responsabilità per la violazione ascritta delle norme sportive di cui al deferimento.

Nella quantificazione della pena, relativamente alla quale la Commissione d'Appello ritiene di sposare una linea di tenuità ed al tempo stesso di omogeneità tra gli incolpati (€ 1.000,00 per ciascuno dei tesserati), giocano vari fattori, tra cui, non da ultimo, l'assenza di precedenti specifici a carico dei tesserati ed anche il tempo ormai trascorso dagli accadimenti.

Si è, inoltre, perseguita una linea di omogeneità della definizione della sanzione da infliggersi, in quanto, in conclusione, la posizione apparentemente più scabrosa del direttore sportivo del Chievo Verona viene ad essere compensata dall'atteggiamento collaborativo tenuto dal medesimo, culminato nelle menzionate ammissioni rese dinanzi all'Ufficio federale inquirente.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale così decide:

- dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per la parte inerente la posizione dell'A.C. Chievo Verona;
- lo accoglie nel resto, infliggendo al Sig. Sartori Giovanni e ai calciatori Santin Simone e Peretti Simone, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 ciascuno.

7 - APPELLO DELL'U.S. G. URBINO TACCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TACCOLA/CENAIA DEL 27.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 42 del 2.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana ha rigettato il reclamo della U.S. Urbino Taccola, volto ad ottenere l'assegnazione della vittoria per 0-2 nell'incontro con la S.C. Cenaia del 27 aprile 2003, a motivo della partecipazione a detto incontro del calciatore Saoud Larbi, schierato dalla S.C. Cenaia nonostante (asseritamente) squalificato.

Rilevava la Commissione come il suddetto calciatore fosse stato squalificato a seguito di espulsione rimediata nell'ultima giornata del Campionato Regionale Juniores (come da Com. Uff. n. 40, C.R. Toscana, del 17 aprile 2003); come il Saoud Larbi avesse ciononostante partecipato all'incontro del 27 aprile 2003 della prima squadra nel Campionato di Promozione; come tuttavia la squalifica "rimediata" nel Campionato Regionale Juniores dovesse essere scontata "nella squadra dove militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento"; come - in caso sia finito il campionato di riferimento - certo non si potesse sostenere che la squalifica andava scontata in un campionato diverso ed in una squadra diversa; come fosse del tutto inconferente il riferimento operato alle norme "speciali" emanate dal Presidente federale e rese note con il Com. Uff. F.I.G.C. n. 127/A del 26 febbraio 2003, divulgato dal Comitato Regionale Toscana nel Com. Uff. n. 36 del 20 marzo 2003; come dovesse ritenersi perfettamente regolare la posizione del Saoud Larbi e di conseguenza non meritevole di accoglimento la richiesta di assegnazione della vittoria per 0-2 formulata dalla reclamante U.S. Urbino Taccola.

Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 2 maggio 2003 del Comitato Regionale Toscana, la S.S. Urbino Taccola interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 5 maggio successivo.

Esponeva l'appellante che - ai sensi dell'art. 12, comma 6, C.G.S. (*recte*: art. 17, comma 6) - "le sanzioni della squalifica o della inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive"; che tale precetto - nel disporre l'obbligatorietà dell'assolvimento della sanzione *nel corso della stagione in corso* - sarebbe prevalente rispetto al principio, cui dà voce il comma 3 dell'art. 17, per cui "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali *della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione* che ha determinato il provvedimento"; che tale lettura del combinato disposto delle due norme sarebbe avvalorata dal provvedimento del Presidente federale pubblicato nel Com. Uff. F.I.G.C. n. 127/A, ove - al punto 3, lett. b) - si stabiliva che "le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizioni riportate nel corso del Campionato si scontano nelle gare di play-off e play-out"; che dunque, ancorché avesse giocato in altra squadra della stessa società, il Saoud Larbi avrebbe violato il prevalente principio dell'assolvimento della sanzione nella stagione in corso; che egli avrebbe partecipato appunto ad una gara di play-out pur avendo maturato una squalifica a seguito di espulsione, che appunto - a norma del predetto provvedimento del Presidente federale - non veniva "azzerata" nel passaggio alla fase degli scontri diretti per promozione o retrocessione; che dunque doveva riconoscersi la posizione irregolare del Saoud e così disporsi la vittoria per 0-2 della ricorrente.

Il gravame della U.S. Urbino Taccola, promosso ex art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto.

Appare innanzitutto incensurabile l'interpretazione della norma posta dalla Commissione Disciplinare a base della sua decisione, ossia dell'art. 17, comma 3, C.G.S.. Tale precetto dispone nitidamente che la squalifica per una o più giornate di gara deve essere scontata "nelle gare ufficiali *della squadra nella quale militava* quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". È ben vero che viene fatto "salvo quanto previsto nel comma 6", tuttavia in tale comma 6 non è contenuto alcun precetto che si ponga in contraddizione con il comma 3: vi si specifica cioè che, ove le sanzioni non possano

essere scontate nella stagione in cui sono state irrogate, esse vanno scontate nella stagione o nelle stagioni successive, ed inoltre che, in caso il calciatore sanzionato cambi società, le sanzioni sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare la prima squadra della nuova società di appartenenza. Resta tuttavia fermo - salvo quest'ultima deroga - il principio per cui la squalifica va scontata *nella squadra in cui militava quando è avvenuta l'infrazione*; principio rispetto al quale nulla si addice - tanto meno in contrario - nel provvedimento del Presidente federale pubblicato nel Com. Uff. n. 127/A F.I.G.C..

La questione controversa, circa l'obbligo per un calciatore espulso nel corso di una gara della squadra Juniores di scontare la conseguente squalifica nella prima gara successiva di altra squadra della medesima società, non trova dunque risposta nel comma 6 dell'art. 17 C.G.S., bensì nel comma 3, come ha correttamente rilevato la Commissione Disciplinare nella pronuncia odiernamente impugnata. Conclusione che trova conferma e specificazione, nell'ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, rilevante nel caso *de quo*, in quanto prescritto dall'art. 41, comma 1, C.G.S..

Ivi si precisa che "il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza, per la squadra *nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione* che ha determinato il provvedimento. Il calciatore *non può partecipare, in altre squadre* della stessa società, a gare ufficiali *nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato* nelle gare delle altre squadre della società *che si svolgono in giorni diversi*". Non residuano dunque margini di dubbio circa il principio per cui, il calciatore squalificato per una delle più squadre di una società, deve scontare la squalifica *per la medesima squadra* in cui militava quando è avvenuta l'infrazione, non avendo la possibilità *in quel medesimo giorno* di giocare in alcun'altra delle squadre della stessa società. Viceversa resta aperta la facoltà di giocare per le *altre* squadre della stessa società, qualora queste siano impegnate in giorni *diversi* da quello in cui il calciatore ha l'obbligo di non prendere parte alla gara della squadra in cui militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica.

Nel caso in esame, è pacifico che il Campionato Juniores fosse finito per la stagione in corso, essendo stato il Saoud espulso nell'ultima partita del medesimo. Pertanto egli dovrà scontare la squalifica nella prima giornata del campionato Juniores della propria società (ovvero nella prima squadra dell'eventuale nuova società di destinazione), avendo l'obbligo di non giocare per alcuna altra squadra della propria società (attuale o nuova) *in quel medesimo giorno*. Per contro, il Saoud era pienamente legittimato a giocare una gara di play-off della prima squadra del Campionato di Promozione, in tanto in quanto (come deve darsi per scontato, essendo terminato il Campionato Juniores) essa non si tenesse in un giorno in cui doveva giocare la squadra Juniores, nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. G. Urbino Taccola di Uliveto Terme (Pisa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELLA POL. CASALBORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANIGROTTA/POL. CASALBORE DEL 16.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)

Con ricorso del 24.3.2003 l'U.S. Piani Grotta ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania contestando, in relazione alla gara disputata in data 16.3.2003 con la Pol. Casalbores, la regolarità della posizione del calciatore Massimiliano Ignelzi, che aveva preso parte alla suddetta gara nonostante fosse stato espulso dal campo in quella precedente, disputata dalla Pol. Casalbores in data 9.3.2003 con lo Spor-

ting Venticano, essendogli poi stata comminata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Avellino, per tale espulsione, la squalifica a tutto il 31.12.2005, come da C.U. n. 24 del 20.3.2003.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 2.5.2003 l'adita Commissione Disciplinare, rilevato che il calciatore Ignelzi non avesse titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo in quanto lo stesso, nel corso dell'incontro precedente, avendo aggredito alla fine del secondo tempo il d.d.g., gli aveva sostanzialmente impedito di estrarre il cartellino rosso; che il C.U. n. 24 del 20.3.2003, quindi, riportava giustamente la squalifica del calciatore fra quelli "espulsi dal campo", con la conseguenza che, dato l'automatismo della squalifica in caso di espulsione dal campo, l'Ignelzi non avrebbe potuto partecipare alla gara del 16.3.2003, ha accolto il proposto reclamo e per l'effetto ha inflitto alla Polisportiva Casalbore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2.

Avverso tale decisione, con atto del 7.5.2003, la Polisportiva Casalbore ha proposto appello, chiedendone l'annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sostenendo come il calciatore Ignelzi non fosse stato in realtà espulso dal campo nel corso della gara del 9.3.2003 con lo Sporting Venticano, avendo quindi titolo a partecipare alla gara successiva del 16.3.2003 con il Piani Grotta, considerato che la sua squalifica è stata pubblicata solo sul C.U. n. 24 del 20.3.2003, cioè successivamente a tale ultima gara, ed avrebbe dovuto essere inserita fra quelle comminate ai calciatori "non espulsi dal campo".

Reputa questa Commissione che il proposto appello sia sprovvisto di qualsiasi elemento di fondatezza.

Risulta infatti con tutta evidenza dagli atti del giudizio che il calciatore Ignelzi, al 50° del secondo tempo, dopo aver colpito al collo ed all'orecchio con un violento schiaffo il d.d.g., gli impediva con la forza, trattenendogli le mani, di estrarre il cartellino rosso per la notificazione del provvedimento di espulsione dal campo (vedasi rapporto del d.d.g. e C.U. n. 24 del 20.3.2003). Bene ha fatto, dunque, la Commissione Disciplinare a giudicare che l'Ignelzi dovesse essere considerato, a pieno titolo, calciatore espulso dal campo, e come tale automaticamente squalificato per la gara successiva, a norma dell'art. 41, comma 2, C.G.S..

L'Ignelzi, infatti, ha impedito di fatto e con violenza al d.d.g. di notificargli immediatamente l'espulsione dal campo, ma il calciatore, così come i dirigenti della società di appartenenza, non poteva non considerarsi destinatario di un tale provvedimento sanzionatorio, considerata anche la gravità del comportamento tenuto, che ha poi comportato l'irrogazione a suo carico della squalifica sino al 31.12.2005. In virtù della suddetta automaticità della squalifica del calciatore espulso dal campo per la gara immediatamente successiva, anche in mancanza della pubblicazione della stessa, l'Ignelzi, quindi, non avrebbe dovuto partecipare alla gara del 16.3.2003.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Casalbore di Casalbore (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.10.2003 AL SIG. GRACI GIUSEPPE E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE FANELLI GIUSEPPE E PER N. 3 GARE AL CALCIATORE CIARCIÀ GIAMPAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 159 del 9.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale ha solo parzialmente accolto il reclamo della S.S. Nuova Vibonese, avverso l'inibizione del tesserato Graci Giuseppe e la squalifica dei tesserati Fanelli Giuseppe e Ciarcià Giampaolo, irrogate dal Giudice Sportivo per avere il primo tentato di impedire ad un Assistente Arbitrale di accedere al proprio spogliatoio, tentato di scagliarsi negli spogliatoi contro l'Arbitro, offendendolo, e

colpito con calci e pugni la porta degli spogliatoi della squadra avversaria; e per avere i secondi colpito a fine gara dei calciatori della squadra avversaria.

Rilevava la Commissione come i comportamenti addebitati al Graci fossero tutti indicati a livello di tentativo, salvo il fatto di aver colpito con calci e pugni la porta degli spogliatoi della squadra avversaria, e come pertanto la sanzione irrogata apparisse eccessiva ed andasse ridotta dal 31 dicembre al 31 ottobre 2003; come anche l'atto addebitato al Fanelli fosse stato posto in essere in un unico contesto e, comunque, non fosse idoneo a provocare danno alla parte lesa, risultando quindi congrua una riduzione della squalifica da 5 a 4 giornate di gara; come infine l'atto di violenza addebitato al Ciarcià andasse equiparato all'atto di violenza posto in essere a gioco fermo, risultando pertanto adeguata la squalifica per tre gare.

Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 159 del 9 maggio 2003 del Comitato Interregionale, la S.S. Nuova Vibonese interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 12 maggio successivo.

Reiterava l'appellante gli argomenti già dedotti nel gravame contro la decisione del Giudice Sportivo, volti sostanzialmente ad ottenere una nuova valutazione del fatto da parte della C.A.F. e non estrinsecantisi nell'enucleazione di specifici vizi della pronuncia resa dalla Commissione Disciplinare. Il gravame - in quanto diretto ad ottenere un terzo grado di giudizio, in contrasto con il combinato disposto delle lett. b), c) e d) dell'art. 33, comma 1, C.G.S. - è conseguentemente inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Vibonese di Vibo Valentia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DEL VIP CLUB SANDRO ABBONDANZA CALCIO A CINQUE AVVERSO AMMENDA € 516,00 E PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Off. n. 90 del 2.5.2003)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 27 marzo 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, in relazione alla gara di Calcio a Cinque, Serie D, del 22.3.2003 disputata fra Musclebeach e Vip Club Sandro Abbondanza, sulla base del referto del Direttore di gara, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti del Vip Club Sandro Abbondanza e di suoi tesserati: a carico della società, € 516,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione, per avere i propri calciatori a fine gara inseguito l'arbitro a bordo dell'auto tentando più volte di farlo uscire di strada, ingiuriandolo; a carico dei calciatori Paolo Abbondanza e Giuseppe Abbondanza la squalifica, rispettivamente, sino al 21.5.2003 e tre gare effettive.

Con reclamo del 28.3.2002 il Vip Club Sandro Abbondanza ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania chiedendo l'integrale riforma dei suddetti provvedimenti disciplinari, sostenendo che tutta la gara si era svolta in un clima intimidatorio nei confronti dei propri tesserati e che non rispondeva al vero quanto affermato dal Direttore di gara nel proprio referto, circa il tentativo di aggressione nei suoi confronti posto in essere dai calciatori della società reclamante a fine gara.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 2 maggio 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto tale reclamo, argomentando come dal referto di gara, fonte di prova privilegiata, emergano con tutta evidenza i fatti addebitati ai calciatori della società reclamante e concludendo per la congruità e proporzionalità delle sanzioni inflitte alla gravità dei fatti.

Con atto del 7.5.2003 il Vip Club Sandro Abbondanza ha appellato tale decisione, allegando che la Commissione Disciplinare non avrebbe tenuto nel dovuto conto il certifica-

to del PRA prodotto dall'appellante, dal quale risulterebbe che l'auto indicata nel referto arbitrale non sarebbe la stessa con la quale i calciatori si sono posti, dopo la gara all'inseguimento del Direttore di gara, e chiedendo, pertanto, la riforma dei provvedimenti disciplinari dell'ammenda e della penalizzazione di un punto in classifica.

Osserva la C.A.F., in primo luogo, che nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare, nella parte relativa alla sanzione dell'inflitta ammenda, non è ammesso reclamo avanti a questa Commissione, a norma dell'art. 40, comma 7, lett. d), C.G.S..

L'appello sul punto, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Per il resto, cioè per la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare appare corretta ed immune da qualsiasi vizio logico, avendo correttamente ritenuto, come peraltro questa Commissione costantemente afferma, fonte di prova privilegiata il referto arbitrale, dal quale emergono con estrema chiarezza i fatti addebitati ai calciatori tesserati per l'appellante. Inoltre, la circostanza, che ad ogni buon conto non risulta provata agli atti del presente giudizio, che l'autovettura indicata dal Direttore di gara nel proprio referto, mediante indicazione della targa, non risulti di proprietà di nessuno dei calciatori dell'appellante, non può di certo considerarsi rilevante, poiché, anche laddove dimostrata, proverebbe unicamente la proprietà dell'autoveicolo descritto nel referto arbitrale, ciò non essendo affatto dirimente ai fini della prova dell'effettivo possesso e della disponibilità dello stesso autoveicolo che, in ipotesi, ben avrebbe potuto essere utilizzato, nel dopo gara, da persone diverse dal legittimo proprietario.

Per questi motivi la C.A.F. per l'appello come sopra proposto dal Vip Club Abbondanza Calcio a Cinque di Napoli così decide:

- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7/d C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante;
- lo respinge nel resto;
- ordina incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

11 - APPELLO DEL SIG. CONTI GLADIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.7.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

La C.A.F. rinvia, su richiesta di parte, l'appello come sopra proposto dal Sig. Conti Gladis alla riunione del 9 giugno 2003.

12 - APPELLO DEL SIG. VATTERONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 6.2.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

La C.A.F. rinvia, su richiesta di parte, l'appello come sopra proposto dal Sig. Vatteroni Carlo alla riunione del 9 giugno 2003.

